



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 27 MAGGIO 2020, N. 62

OGGETTO: Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51.

Schema di deliberazione 27 maggio 2020, n. 54

Verbale n. 16

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Mauro	BUSCHINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	contrario
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare l'articolo 50 bis, comma 11, ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale detta, con propria deliberazione, le disposizioni attuative del Capo XIII bis relativo "*Sedute dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del Consiglio in modalità telematica*";

VISTA, in particolare, la deliberazione consiliare 7 maggio 2020, n. 1 (Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale), con la quale è stato inserito nel regolamento dei lavori del Consiglio regionale il citato Capo XIII bis;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e, in particolare, il capo VI del titolo IX;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 (Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica dell'Ufficio di presidenza);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 51 (Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali);

RITENUTO, in attuazione a quanto previsto dalla modifica introdotta nel regolamento dei lavori del Consiglio regionale dalla citata deliberazione consiliare 1/2020, di approvare il "*Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale*" e, contestualmente, revocare le citate deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 50/2020 e n. 51/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 3, del Regolamento di organizzazione che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

a maggioranza

DELIBERA

1. di approvare il "*Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale*" di cui all'allegato A alla presente deliberazione e il documento tecnico accluso all'allegato stesso, che di essa costituisce parte integrante;

2. di revocare le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 (Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica dell'Ufficio di presidenza) e 28 marzo 2020, n. 51 (Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali);
3. di dare mandato alle competenti strutture per gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

Allegato A

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**DISCIPLINARE PER LE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA
DELL'AULA, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
E DEGLI ALTRI ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente disciplinare detta, ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 11, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di seguito regolamento dei lavori del Consiglio, le disposizioni attuative per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute dell'Aula, delle commissioni consiliari, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e del Comitato regionale di controllo contabile nonché degli altri organi interni del Consiglio regionale, nel rispetto dello Statuto e del regolamento dei lavori del Consiglio stesso.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente disciplinare per:

- a) “seduta in modalità telematica” si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto;
- b) “seduta in modalità telematica in forma mista” si intende la seduta in modalità telematica con una parte dei componenti in presenza presso la sede istituzionale, nei termini previsti dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Art. 3

(Requisiti minimi delle sedute in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza)

1. Ai fini dello svolgimento della seduta in modalità telematica occorre che gli strumenti utilizzati e il sistema assicurino, ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 6, del regolamento dei lavori del Consiglio, in particolare:

- a) la comunicazione in tempo reale a due vie, attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti;
- b) l'identificazione certa dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e la continua interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione;
- c) la tracciabilità dello svolgimento della seduta, dei relativi flussi informativi e dati, nonché l'adozione di adeguate forme di pubblicità della stessa;
- d) l'integrità e la conservazione dei flussi informativi nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) la verifica delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni;
- f) la forma di votazione, di norma, a scrutinio palese;
- g) la trasmissione, nei termini previsti dal regolamento dei lavori del Consiglio, della documentazione funzionale allo svolgimento della seduta, con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario della relativa trasmissione;
- h) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di intervenire nella discussione e di votare;
- i) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale di esercitare le proprie funzioni;
- l) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in conformità con quanto previsto agli articoli 19 e 20.

2. Il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 1 è assicurato anche attraverso l'applicazione delle specifiche e delle regole tecniche contenute nel documento A1 (Note tecniche per la gestione delle sedute dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del consiglio regionale in modalità telematica e in forma mista), allegato al presente disciplinare.

TITOLO II

Sedute dell'Aula in modalità telematica

Art. 4

(Convocazione delle sedute dell'Aula in modalità telematica)

1. Nel caso in cui l'Aula, ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 1, del regolamento dei lavori del Consiglio, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, può convocare la relativa seduta in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza.

2. La convocazione della seduta dell'Aula in modalità telematica, inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) nei termini previsti dal regolamento dei lavori del Consiglio, è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio regionale e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la specificazione che la seduta avviene in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza.

Art. 5

(Svolgimento delle sedute dell'Aula in modalità telematica)

1. La seduta dell'Aula in modalità telematica si svolge con la partecipazione a distanza, mediante collegamento in videoconferenza, dei consiglieri regionali e in presenza, presso la sede istituzionale, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale.

2. Per il regolare svolgimento della seduta dell'Aula in modalità telematica è richiesta la presenza fisica, presso la sede istituzionale, anche del Segretario generale, del direttore del servizio competente in materia di lavori d'Aula, del funzionario estensore del processo verbale, del funzionario responsabile del resoconto stenografico, dei funzionari che forniscono assistenza tecnico-giuridica al Presidente del Consiglio regionale e agli altri organi consiliari nonché del personale amministrativo e tecnico incaricato dell'assistenza nell'utilizzo della piattaforma telematica.

3. Esclusivamente al fine dell'identificazione certa dei consiglieri regionali che partecipano alla seduta, il Presidente del Consiglio regionale, in apertura della stessa, procede all'appello

nominale.

4. I consiglieri regionali sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza durante l'appello nominale e nel corso dello svolgimento della seduta. Prima di interrompere la connessione da remoto, ogni consigliere regionale deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che ne dispone l'annotazione nel processo verbale.

5. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della modalità di messaggistica istantanea interna al sistema di videoconferenza al fine di permettere al Presidente del Consiglio regionale di garantire le funzioni dei consiglieri e della Giunta regionale, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi.

6. Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori della seduta i consiglieri e i componenti della Giunta regionale, che partecipano alla seduta, devono disattivare il proprio microfono, fatta eccezione dei casi in cui è concessa la facoltà di intervenire da parte del Presidente del Consiglio regionale. In caso di inosservanza, il Presidente del Consiglio regionale, dopo aver richiamato all'ordine, può disporre la disattivazione del microfono.

7. Il processo verbale delle sedute dell'Aula, redatto ai sensi del regolamento dei lavori del Consiglio, indica anche che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza e che è stata accertata l'identificazione dei consiglieri.

Art. 6

(Documentazione per la seduta ed emendamenti)

1. La documentazione funzionale allo svolgimento della seduta è trasmessa da parte degli uffici mediante PEC o, in alternativa, mediante i supporti informatici dell'Aula, in modo da garantire la provenienza e l'integrità dei testi.

2. Gli emendamenti e i subemendamenti, presentati nei termini previsti dal regolamento dei lavori del Consiglio, sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla casella PEC istituzionale del primo firmatario alla casella PEC indicata nella convocazione della seduta.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento e/o subemendamento indica, nella mail inviata mediante PEC, anche i nominativi di eventuali altri consiglieri sottoscrittori.

4. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio, dal componente della Giunta regionale che partecipa in presenza ai lavori dell'Aula, sono resi immediatamente disponibili tramite i supporti informatici dell'Aula.

Art. 7

(Votazione e verifica del numero legale)

1. Ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 5, del regolamento dei lavori del Consiglio, la votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.
2. Durante la votazione i consiglieri regionali partecipanti alla seduta sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.
3. Il consigliere votante esprime il proprio voto dopo aver scandito il proprio nome e cognome.
4. Al termine di ciascuna votazione il Presidente del Consiglio regionale, assistito dai consiglieri segretari, procede alla constatazione dei consiglieri che hanno partecipato al voto, dando atto dei consiglieri che hanno votato a favore, di quelli che hanno espresso voto contrario nonché di quelli che hanno fatto dichiarazione di astensione e di coloro che, al momento del voto, hanno abbandonato volontariamente la piattaforma. All'esito di tale constatazione, il Presidente proclama il risultato della votazione.
5. La verifica del numero legale di cui all'articolo 34 del regolamento dei lavori del Consiglio è richiesta tramite PEC e avviene nella stessa modalità prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo stesso.

Art. 8

(Pubblicità delle sedute dell'Aula in modalità telematica)

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio, la pubblicità della seduta dell'Aula in modalità telematica è garantita anche attraverso la diretta video accessibile dal sito *web* istituzionale.
2. I giornalisti accreditati e gli addetti stampa assistono alla seduta con le modalità di cui al comma 1.

TITOLO III

Sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica anche in forma mista

Capo I

Sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica

Art. 9

(Convocazione delle sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica)

1. Nel caso in cui le commissioni consiliari, ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 7, del regolamento dei lavori del Consiglio, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri, non possano riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, può convocare la relativa seduta in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.

2. La convocazione della seduta della commissione consiliare in modalità telematica, inviata mediante PEC nei termini previsti dal regolamento dei lavori, è firmata digitalmente dal Presidente della stessa e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la specificazione che la seduta avviene in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza.

3. La documentazione funzionale allo svolgimento della seduta è trasmessa da parte degli uffici mediante PEC o, in alternativa, mediante idonei supporti informatici, in modo da garantire la provenienza e l'integrità dei testi.

4. Ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 10, del regolamento dei lavori del Consiglio, la seduta in modalità telematica si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica)

1. La connessione da remoto al sistema di videoconferenza da parte dei componenti della commissione consiliare è attestata, previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita per la seduta e successivamente ad essa, dal Presidente della commissione coadiuvato dal segretario e dal personale incaricato dell'assistenza nell'utilizzo della piattaforma telematica.

2. Gli emendamenti, i subemendamenti e le osservazioni, presentati nei termini previsti dal regolamento dei lavori del Consiglio, sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla casella di PEC istituzionale del primo firmatario alla casella di PEC della segreteria amministrativa della commissione.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento od osservazione indica, nella mail inviata mediante PEC, anche i nominativi degli eventuali altri consiglieri sottoscrittori.

4. Il Presidente della commissione consiliare, nei casi in cui la natura degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno comporti la necessità di acquisire elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, può autorizzare la presenza in videoconferenza di dirigenti e altri dipendenti regionali.

5. In apertura dei lavori della seduta, il Presidente della commissione consiliare procede all'appello nominale esclusivamente al fine dell'identificazione certa dei relativi componenti.

6. Durante l'appello nominale e nel corso dello svolgimento della seduta, i componenti della commissione consiliare sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.

7. Prima di interrompere la connessione da remoto, ciascun componente deve darne comunicazione al Presidente della commissione. Il segretario della commissione consiliare annota la comunicazione nel verbale.

8. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della modalità di messaggistica istantanea interna al sistema di videoconferenza al fine di permettere al Presidente della commissione di garantire le prerogative dei componenti della stessa, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi.

9. Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori nel corso della seduta della commissione i componenti che partecipano alla stessa, devono disattivare il proprio microfono, fatta eccezione dei casi in cui è concessa la facoltà di intervenire da parte del Presidente della commissione. In caso di inosservanza, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine, può disporre la disattivazione del microfono.

10. Durante la votazione tutti i componenti sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.

Capo II

Sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica in forma mista

Art. 11

(Svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica in forma mista)

1. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente della commissione consiliare, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la seduta della commissione consiliare in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, in forma mista. In tal caso, deve essere assicurata la presenza almeno del Presidente della commissione e di un componente dell'Ufficio di presidenza della stessa presso la sede istituzionale.

2. Ai fini del corretto svolgimento della seduta della commissione consiliare nella modalità di

cui al comma 1, è richiesta la presenza fisica, presso la sede istituzionale, del personale che il dirigente della struttura competente in materia di lavori delle commissioni ritenga a ciò funzionale e, in particolare, del segretario della commissione, del personale che fornisce assistenza tecnico-giuridica al Presidente della commissione consiliare e di quello incaricato dell'assistenza nell'utilizzo della piattaforma telematica.

3. Gli emendamenti, i subemendamenti e le osservazioni presentati dai componenti della commissione consiliare che partecipano in presenza presso la sede istituzionale sono resi immediatamente disponibili dal segretario della commissione mediante PEC o, in alternativa, mediante idonei supporti informatici, in modo da garantire la provenienza e l'integrità dei testi.

4. Le sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica in forma mista si svolgono nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, Capo I, in quanto compatibili.

TITOLO IV

Sedute dell'Ufficio di Presidenza in modalità telematica anche in forma mista

Art. 12

(Convocazione delle sedute dell'Ufficio di presidenza in modalità telematica)

1. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui all'articolo 50 bis, comma 7, del regolamento dei lavori del Consiglio e l'Ufficio di presidenza (Udp) non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale può convocare la relativa seduta in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

2. La convocazione della seduta dell'Udp in modalità telematica è disposta dal Presidente del Consiglio regionale e inviata, tramite PEC, a cura della competente struttura, a tutti i componenti, di norma, ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento della medesima. La convocazione è firmata digitalmente dal Presidente.

3. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la specificazione che la seduta avviene in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza.

4. La stessa modalità di trasmissione di cui al comma 2, è utilizzata per inviare la documentazione e i provvedimenti all'esame dell'Udp predisposti dalle competenti strutture amministrative del Consiglio regionale.

5. La documentazione funzionale allo svolgimento della seduta è trasmessa da parte degli uffici mediante PEC o, in alternativa, mediante idonei supporti informatici, in modo da garantire la provenienza e l'integrità dei testi.

Art. 13

(Svolgimento delle sedute dell'Ufficio di presidenza in modalità telematica)

1. La seduta dell'Udp in modalità telematica non è pubblica e si svolge con l'assistenza del Segretario generale e del personale assegnato alla competente struttura. Il Presidente del Consiglio regionale, con riferimento a specifici argomenti e qualora si rende necessario acquisire elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, autorizza la presenza in videoconferenza di dirigenti e dipendenti regionali.

2. La seduta dell'Udp in modalità telematica si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

3. In apertura dei lavori della seduta, il Presidente del Consiglio procede all'appello nominale per l'identificazione dei componenti e la verifica della sussistenza del *quorum* strutturale.

4. Durante l'appello nominale e nel corso dello svolgimento della seduta e, in particolare, durante le votazioni, tutti i componenti sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.

5. Prima di interrompere la connessione da remoto, ciascun componente deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Il personale assegnato alla competente struttura annota la comunicazione nel verbale.

6. Al fine di consentire l'ordinato e il regolare svolgimento dei lavori nel corso della seduta, i componenti e coloro che partecipano alla stessa devono disattivare il proprio microfono ad eccezione di coloro ai quali è concessa la facoltà di intervenire da parte del Presidente. In caso di inosservanza, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine, può disporre la disattivazione del microfono.

7. Per la validità della seduta restano fermi i requisiti richiesti per le sedute ordinarie:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti;
- b) partecipazione della maggioranza dei componenti dell'Udp (*quorum strutturale*);
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*).

8. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese; i voti sono espressi per alzata di mano o appello nominale.

9. La deliberazione approvata dall'Udp deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito al provvedimento in esame.

10. La sussistenza di quanto indicato al comma 9 è verificata e garantita da chi presiede la seduta. Il Segretario generale ne fa menzione nel verbale di seduta.

Art. 14

(Verbale delle sedute modalità telematica)

1. Delle sedute dell'Udp in modalità telematica viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta, del luogo così come indicato all'articolo 13, comma 2 nonché della modalità di svolgimento della seduta ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
- b) l'indicazione dei componenti presenti o assenti;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso;
- d) l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- e) l'indicazione del soggetto che presiede l'organo;
- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g) la numerazione e l'oggetto delle deliberazioni adottate in relazione a ciascun punto dell'ordine del giorno nonché l'indicazione degli argomenti o provvedimenti rinviati;
- h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Dopo l'approvazione del verbale di cui al comma 1 da parte dell'Udp, lo stesso è sottoscritto digitalmente da chi presiede la seduta e dal Segretario generale.

Art. 15

(Svolgimento delle sedute dell'Ufficio di presidenza in modalità telematica in forma mista)

1. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui all'articolo 12, comma 1, il Presidente del Consiglio regionale può convocare la seduta dell'Udp in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, in forma mista con la presenza presso la sede istituzionale di una parte dei componenti tra cui almeno il Presidente, un Vicepresidente e un consigliere segretario, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

TITOLO V

Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista

Art. 16

*(Convocazione e svolgimento delle sedute degli organi interni del Consiglio regionale
in modalità telematica anche in forma mista)*

1. Le disposizioni del Titolo III si applicano alle sedute telematiche, mediante collegamento in videoconferenza, anche in forma mista, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e del Comitato regionale di controllo contabile nonché degli altri organi interni del Consiglio regionale, in quanto compatibili.

TITOLO VI

Disposizioni comuni

Art. 17 *(Gestione dei disservizi)*

1. I partecipanti alle sedute in modalità telematica degli organi di cui all'articolo 1 sono tenuti a collegarsi alla piattaforma della videoconferenza da un luogo che consenta una connettività stabile e di buona qualità.

2. Nel caso di temporanei malfunzionamenti dei collegamenti o delle connessioni telematiche o per altre ragioni di carattere tecnico che impediscano la funzionalità del sistema di videoconferenza, il Presidente degli organi di cui all'articolo 1 sospende la seduta. In caso di ripristino della funzionalità del sistema si riprende o aggiorna la seduta.

3. I malfunzionamenti tecnici per cui il singolo componente non sia in grado di accedere o di mantenere attivo il collegamento al sistema di videoconferenza non comportano la sospensione della seduta, fatti salvi i casi in cui sia richiesta:

- a) la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni;
- b) la verifica del numero legale di cui all'articolo 34 del regolamento dei lavori del Consiglio;
- c) la verifica del *quorum* strutturale per la validità delle sedute dell'Udp.

4. Il Presidente degli organi di cui all'articolo 1 assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento della seduta.

Art. 18 *(Registrazione delle sedute)*

1. Le sedute in modalità telematica, anche in forma mista, degli organi di cui all'articolo 1 sono oggetto di registrazione audio-video, ai fini della tracciabilità dello svolgimento delle stesse e quindi dei relativi flussi informativi e dati. La registrazione deve assicurare anche l'integrità e la conservazione degli stessi flussi informativi e dati, in conformità con le pertinenti disposizioni di cui al regolamento ((UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Art. 19

(Utilizzo delle credenziali di accesso alla piattaforma. Riservatezza dati e informazioni)

1. Le credenziali assegnate ai componenti degli organi di cui all'articolo 1 e a coloro che partecipano alle sedute degli stessi in modalità telematica, anche in forma mista, sono personali e non cedibili, con la conseguenza che, ai sensi della vigente normativa in materia, ne rispondono personalmente, anche sotto il profilo di un illecito trattamento dei dati personali.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili della riservatezza dei dati personali di cui vengono a conoscenza per effetto della partecipazione alla seduta in modalità telematica, anche in forma mista, nei termini stabiliti dalla richiamata legislazione europea e statale e dalla normativa regionale vigente in materia.

3. I soggetti esterni che per effetto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, anche in forma mista, trattano per conto del Consiglio regionale dati personali sono individuati, con apposito atto sottoscritto dal direttore del servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia", quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 418 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 20

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

1. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle sedute in modalità telematica, anche in forma mista, degli organi di cui all'articolo 1, i delegati e le persone autorizzate ai sensi dell' articolo 411 bis, commi 1 e 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dai Titoli II, III e V si applicano le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Note tecniche per la gestione delle sedute dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica e in forma mista.

Caratteristiche minime del sistema di videoconferenza con servizi certificati e servizi integrati di sicurezza dell'informazione.

Console Centralizzata di Gestione:

- gestione utenze dell'Organizzazione in multi-domini e per ogni tipologia di sessioni di comunicazione (Meeting, Evento, Training, Supporto);
- sito URL personalizzato in multi-domini e per ogni tipologia di servizio di comunicazione (Meeting, Evento, Training, Supporto);
- personalizzazione della Room individuale per ogni utente con opzione di personalizzazione o meno, sia in termini di nome, fotografia e sfondo; opzione di accesso anche tramite codici univoci e opzione di notifica automatica e/o manuale via email al titolare della room individuale in caso di presenza di una persona in attesa alla stessa;
- gestione utenti con ruoli di: organizzatore (host), co organizzatore, coordinatori, presentatori e partecipanti generici;
- opzione di blocco accesso alla sessione (lock room)
- gestione delle opzioni distinte per tipologia di sessioni di comunicazione (Meeting, Evento, Training, Supporto);
- gestione delle videoregistrazioni con configurazione delle autorizzazioni di accesso;
- Modelli di Invito con relative opzioni con particolare attenzione al "*codice univoco dell'invitato*" con richiesta ed approvazione della pre-adesione alla sessione e password per ogni tipologia di ruolo dell'utente;
- Integrazione con memoria locale (hard disk) dell'host e/o memorie opzionali (esempio: Dropbox, Google Drive, Box, One Drive, IOS apple);
- Integrazione di Streaming opzionali (Youtube, Facebook);
- Reportistica di supervisione e dettagliata suddivise nelle varie tipologie di comunicazioni;

Tipologie di Sessioni di Comunicazioni Unified Communication

- Sessioni di Gruppi di Lavoro in modalità di Unified Communication in Collaborazione tra individui singoli e/o Gruppi di persone (chat, audio, video, files, meeting, lavagna interattiva) con integrazione del calendario Outlook-Exchange;
- Sessione di tipo Meeting o Evento di almeno 200 partecipanti per sessione;

Tipologie di Accesso dell'utente invitato

- Accesso alle sessioni di cui sopra in modalità: Desktop App (Pc, Mac), Mobile (Android, IOS), Web Browser su ambienti Pc/Mac;
- Comunicazione Audio via IP e/o via Telefono ordinario con numerazioni italiane ed internazionali su 5 continenti geografici per ogni esigenza di missioni e/o altri
- Supportare oltre all'italiano almeno 5 lingue internazionali tra cui l'inglese.

Sicurezza Certificata della Soluzione

Al fine di garantire la Sicurezza & GDPR privacy dell'informazione, dei soggetti partecipanti e dell'intera infrastruttura, la soluzione deve avere le seguenti caratteristiche minime di sicurezza:

- Crittografia dei canali e dei terminali di comunicazione
- Adozione dei codici di codifica di sicurezza più avanzati nel settore
- Spazio illimitato delle video registrazioni, sicurezza estesa e dettagli di analisi e reportistica.